

sui detti utili, e fosse trattenuto il relativo importo dal prezzo di cessione, senza che l'I.M.G., peraltro, lo versasse all'Erario, ma tenendolo a deposito infruttifero, al fine di esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dei cedenti qualora l'imposta medesima fosse risultata effettivamente dovuta.

A tale procedura - sino ad oggi adottata dall'I.M.G. - non si sono però uniformati né l'I.M.G.S.L. né l'I.M.G.S.: questi Istituti, infatti, ritenendo l'imposta non dovuta, hanno effettuato ed effettuano le operazioni in parola senza operare alcuna trattenuta.

Il procedimento di cui sopra venne praticato, a titolo temporaneo, non in dipendenza di precise disposizioni emanate al riguardo dalla competente Amministrazione dello Stato o sulla base di interpretazione della legge istitutiva dell'imposta; esso venne invece suggerito dai dubbi che sorsero dall'esame di circolari e note esplicative del Ministero dei Lavori Pubblici, dal-